TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo italiano

Il Giudice per l'udienza preliminare, dott. Roberto Arnaldi,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro

• (A)
assente
residente in …
difeso di fiducia da …

• Presidente dell'A.V.P.A. (X)
assente
elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia
difesa altresì di fiducia da …

IMPUTATI

• (A)

(1)

del reato di cui all'articolo 314 c.p. perché quale incaricato di un pubblico servizio, avendo la disponibilità della somma complessiva di € 194.764,28, se ne appropriava come di seguito specificato:
(A) ingressi al Casinò Municipale di Campione d'Italia:
(…)
per complessivi € 105.004,00 di cui € 12.000,00 nell'anno 2006, € 29.000,00 nell'anno 2007, € 35.000,00 nell'anno 2008 ed € 29.004,00 nell'anno 2009.
Carta di Credito BPM Cartimpronta:
(…)
per complessivi € 8.201,00 di cui € 4.801,00 nell'anno 2009 ed € 3.400,00 nell'anno 2010

 Copyright © 2010 Diritto Penale Contemporaneo

Carta di Credito BPL:
(…)
per complessivi € 35.505,00 nell'anno 2009
Carta di Credito BPV:
(…)
per complessivi € 184.710,00 di cui 17.000,00 nell'anno 2006, € 42.500,00 nell'anno 2007, € 52.500,00 nell'anno 2008, € 69.310,00 nell'anno 2009 ed € 3.400,00 nell'anno 2010.
(B) viaggi e soggiorni in Brasile:
(…)
per complessivi € 4.848,31 di cui € 589,00 nell'anno 2007, € 907,24 nell'anno 2008 ed € 3.352,07 nell'anno 2009
(C) versamenti su c/c personale:
(…)
per complessivi € 2.150,00 nell'anno 2010
(D) prelievo di importo pari ad € 2.055,97 effettuato in data 13.8.2009 con la Cartasì …
(E) distrazione di € 1.000,00 avvenuta in data 20.5.2010 prelevati dalla cassa dell'Associazione prima di recarsi al Casinò Municipale di Campione d'Italia.
Reato commesso in Milano ed altrove dall'aprile 2006 al maggio 2010

(2)

del reato di cui agli articoli 640 e 61 n. 7 c.p. perché, con artifizi e raggiri, inducendo (B) in errore sulla validità del contratto di acquisto della A.V.P.A. (X), si procurava un ingiusto profitto pari ad € 177.500,00 con pari danno della persona offesa. Artifizi e raggiri consistiti a prospettare a (B) la possibilità di acquistare la A.V.P.A. (X), versandogli quale corrispettivo la somma di € 177.500,00 mentre le ONLUS non sono soggetto a rapporto di diritto privato.
Con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante entità.
Reato commesso in Milano dal febbraio al dicembre 2005

(3)

in concorso con (C) (nei cui confronti si è proceduto separatamente)
del reato p.p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 640 2° co. nr 1 cp e 640 bis c.p., perché in tempi diversi, in concorso tra loro e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ciascuno nella qualità di seguito descritte, inducendo in errore la Provincia di Milano, l'azienda sanitaria locale di Milano, l'azienda sanitaria locale di Milano 2 (a far data dal 15.04.2005), enti ed istituzioni pubbliche interessate da identificarsi in: A.O. Niguarda Ca' Granda di Milano e A.O. Bolognini di Seriate (BG), sulla sussistenza dei requisiti giuridici perché la (X) potesse essere qualificata come associazione volontaria di pubblica assistenza, si procuravano l'ingiusto profitto della percezione di indebiti fondi pubblici. Fondi pubblici erogati rispettivamente a titolo di sussidio o contributo a titolo gratuito nonché quale corrispettivo di contratti e convezioni stipulate con Enti ed Istituzioni pubbliche, per

prestazioni socio-sanitarie somministrate dall'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza (X) … pari ad almeno 2.635.442,37 euro, così ripartiti: per l'anno 2005 euro 85.134,04 di sussidi e contributi a titolo gratuito e euro 528.083,74 da contratti e convenzioni; per l'anno 2006 euro 27.487,25 di sussidi e contributi e 623.892,33 da contratti e convenzioni; per l'anno 2007 euro 51.068,69.- di sussidi e contributi e euro 608.434,32 da contratti e convenzioni; per l'anno 2008 euro 78.783,00 di sussidi e contributi ed euro 599.559 da contratti e convenzioni, per un totale di euro 242.472,98 di sussidi e contributi a titolo gratuito ed euro 2.359.969,39 per contratti e convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, nonché per ulteriori euro 33.000,00 già corrisposti dall'Asl di Milano per servizio di continuità assistenziale e guardia medica effettuato nell'anno 2009 in assenza della relativa convenzione.
Con conseguente danno patrimoniale per i predetti enti che hanno erogato le somme.
Artifici e raggiri consistiti nel rappresentare l'associazione come organizzazione di volontariato senza fini di lucro e quindi legittima destinataria di sussidi e contributi in assenza dei presupposti previsti.
In particolare, (A) e (C), in concorso tra di loro, presentavano alle aziende sanitarie locali, agli enti e alle istituzioni pubbliche competenti, tre le altre, richieste di rimborso per prestazioni socio-sanitarie effettuate avvalendosi di personale non volontario, bensì effettivamente pagato con tariffa oraria.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di enti pubblici.
In Milano dal 2005 a tutt'oggi.

• Associazione Volontaria P.A. (X) con sede in … in persona del legale rappresentante (A) …

in ordine all'illecito amministrativo previsto dall'articolo 5 primo comma lett. a), 6 e 24 DLgs 231/2001 con riferimento al delitto previsto dall'articolo 640 secondo comma n. 1 c.p. per non aver adeguatamente adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione del reato di truffa continuata in danno della Regione Lombardia e di altri Enti così come dettagliatamente contestato al capo in precedenza descritto – che qui si intende integralmente richiamato – consumato dallo stesso anche nel proprio interesse, con ciò traendo dalle condotte delittuose un profitto di rilevante entità pari ad € 242.472,98.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti dunque concordano sulla seguente determinazione:
per (A)
- pena base per il reato continuato di cui al capo A) = anni 3 e mesi 6 di reclusione;
- aumentata ex art. 81 cpv. c.p. in relazione all'art. art. 640 bis c.p. = anni 4 di reclusione;
- aumentata ex art. 81 cpv. c.p. in relazione all'art. 640 comma secondo c.p. = anni 4 e mesi 4 di reclusione;
- aumentata ex art. 640 e 61 n. 7 c.p. = anni 4 e mesi 6 di reclusione;

- diminuita per il rito = anni 3 di reclusione.

Per il responsabile Presidente dell'A.V.P.A. (X), (C), le parti specificano che la sanzione pecuniaria deve intendersi in € 26.000,00 e quanto alle misure interdittive a carico del Presidente uscente si intendono quale divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per anni uno e quale divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Inoltre l'accordo ha per oggetto anche la confisca dei beni (giacenze bancarie e automezzi) già oggetto del decreto di sequestro preventivo del 12.07.2010) nonché la ratifica del provvedimento di scioglimento dell'associazione (X).

L'odierna udienza si è tenuta in assenza dell'imputato e del responsabile della predetta associazione ed in presenza dei loro difensori.

In via preliminare deve, anzitutto, osservarsi che, sulla base degli atti, non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza dei fatti, la corrispondenza dei medesimi ad ipotesi di reato e l'attribuibilità degli stessi all'odierno imputato (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza) e non essendo sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità, come emerge con chiarezza dalle esaustive e complesse investigazioni svolte dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Milano e compendiate nelle numerose informative in atti.
Ed invero, lo (A) - nella qualità di incaricato di pubblico servizio poiché presidente dell'AVPA (acronimo di associazione volontaria di pubblica assistenza) "(X)"- aveva posto in essere le condot-te di peculato e truffaldine in danno di enti pubblici e di un privato meglio descritte in seno agli articolati capi di imputazione.
Con riferimento alla associazione da questi presieduta, poiché coinvolta nelle attività illecite di cui sopra, devono essere adottate le sanzioni e le misure interdittive ex decreto legislativo n. 231/2001 di cui al dispositivo, così come concordate con il pubblico ministero.

Deve anche riconoscersi, passando agli ulteriori presupposti delineati dalla disciplina in materia, e rilevato preliminarmente che la pena nel caso di specie è inferiore al limite fissato dall'art. 444 C.P.P., che sussistono le seguenti condizioni:
- le parti hanno validamente e tempestivamente espresso il consenso richiesto;
- del fatto è stata operata una corretta qualificazione giuridica;
- anche sotto il profilo degli elementi accidentali del reato può essere condivisa la ri-costruzione sottesa all'accordo da valutarsi.

I reati in contestazione possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, essendo desumibile la ricorrenza di un medesimo disegno criminoso vuoi dal contesto temporale in cui sono state consumate le plurime violazione del precetto penale, vuoi dall'evidente perseguimento di un unico scopo, vuoi dalla sostanziale omoge-neità delle condotte.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale in data 26 giugno-2 luglio 1990, sotto altro profilo, può e deve essere valutata da questo Giudice la congruità della pena (r231)concordata dalle parti a fronte dei criteri di quantificazione delineati dalla legge. E nella specie, in effetti, tale congruità può essere riconosciuta tenuto conto della non certo limitata entità dei fatti contestati da un lato e della personalità dell'imputato dall'altro.
Alla sentenza segue per legge, versandosi in tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia.

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e segg. c.p.p.

A P P L I C A

su richiesta delle parti, nei confronti di (A) per il reato ascrittogli, riunificati i reati sotto il vincolo della continuazione e applicata la riduzione per il rito, la pena di anni tre di reclusione.
Condanna (A) al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere relative al periodo di sofferta custodia

Visti gli artt. 9 e ss, 63 D.L.vo 231/2001

APPLICA

su richiesta delle parti, nei confronti della dell'A.V.P.A. (X) per il contestato illecito amministrativo dipendente da reato la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 26.000, nonché, a carico di (A) quale ex responsabile dell'A.V.P.A. (X) le misure interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per anni uno e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per il medesimo periodo.

Visto l'art. 19 D. L. vo 231/2001

ORDINA

la confisca dei beni (giacenze bancarie ed automezzi) già oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano il 22.07.2010, qui da intendersi integralmente richiamato.

RATIFICA

il provvedimento di scioglimento dell'associazione (X) di cui al verbale della stessa associazione del 29 ottobre 2010.